

Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli orti/giardini per anziani

– ARTICOLO 1 –

Il Comune di Solarolo assegna alcune aree ai cittadini di età superiore ad anni **61 (per le donne) e 66 (per gli uomini)** nonché ai titolari di pensione di invalidità a prescindere dall'età rispettiva, affinché siano utilizzate per realizzare orti e/o giardini.

Possono presentare domanda anche cittadini di età inferiore, a partire da anni **57 per le donne e da anni 61 per gli uomini**, a cui potrà essere assegnato l'orto in caso di disponibilità di aree, una volta esaurita la graduatoria degli aventi diritto. L'ordine di precedenza seguirà i seguenti criteri:

- qualifica di pensionato;
- maggiore età anagrafica;
- minor valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente);

– ARTICOLO 2 –

L'assegnazione è demandata al Responsabile del Servizio, nell'ambito delle aree individuate dal Consiglio Comunale.

Tale assegnazione avviene, di norma, tramite apposito bando, nel mese di ottobre. Potrà procedersi ad assegnazione anche durante l'anno, in caso di disponibilità di orti, **sentito il Comitato di Gestione**.

Le aree possono essere eventualmente assegnate **su progetto** del Servizio Sociale del Comune, per tutti i casi che non rientrano nelle norme previste dall'art. 1.

– ARTICOLO 3 –

Qualora le domande superino il numero dei lotti disponibili l'Ufficio Competente compilerà una graduatoria sulla base delle condizioni dei richiedenti privilegiando i seguenti criteri:

- a) trasferimenti ad anziani assegnatari di orti in altre aree previa rinuncia;
- b) minor valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente);
- c) **maggiore età anagrafica**
- d) anziani che vivono soli;
- e) ordine di presentazione della domanda.

Tale graduatoria resterà in vigore fino al successivo bando.

Ad un nucleo familiare anche con più di un anziano può essere concesso un solo orto e/o giardino.

– ARTICOLO 4 –

L'orto e/o giardino deve essere coltivato direttamente dall'anziano assegnatario, col possibile contributo dei familiari, e non può essere ceduto ad altri in nessuna forma.

In caso di momentanea assenza dell'assegnatario, questi, dopo preavviso, può incaricare una persona di sua scelta.

In caso di decesso dell'assegnatario il coniuge potrà subentrare alla gestione dell'orto/giardino, **se in possesso di un'età anagrafica rientrante fra quelle indicate all'art.1**

– ARTICOLO 5 –

Per la corretta gestione di ogni area adibita ad orto e/o giardino è prevista la nomina di un Comitato di Gestione formato da anziani assegnatari.

Il Comitato si avvarrà del Regolamento ad uso interno, parte integrante di questo Regolamento, per quanto attiene i problemi di gestione e di verifica dell'iniziativa.

– **ARTICOLO 6** –

Qualora l'orto o il giardino non venga coltivato o venga lasciato in stato di incuria senza accertata giustificazione per un periodo superiore a 6 mesi, l'Ufficio Competente, su segnalazione del Comitato di Gestione, *previa verifica*, revocherà l'assegnazione.

– **ARTICOLO 7** –

L'anziano si impegna ad accettare le condizioni previste dal presente regolamento e a dare comunicazione scritta all'Ufficio competente del Comune qualora non intenda più usufruire della concessione.

– **ARTICOLO 8** –

L'Ufficio competente del Comune, in accordo con il Comitato di Gestione, potrà proporre la revoca dell'assegnazione con atto scritto e motivato per violazione di quanto disposto dal presente Regolamento.

La proposta di revoca deve essere portata a conoscenza dell'assegnatario che potrà fare ricorso all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza della proposta stessa. Se il ricorso viene respinto in forma scritta e motivata, l'assegnatario decade dal proprio diritto e l'orto potrà essere immediatamente assegnato ad altri richiedenti.

– **ARTICOLO 9** –

Il terreno assegnato può essere coltivato ad orto e/o giardino. L'assegnatario si impegna a rispettare quanto indicato dalle norme del codice civile, dal presente regolamento e dal regolamento ad uso interno.

– **ARTICOLO 10** –

La produzione degli orti e/o giardini sono di esclusiva pertinenza dell'assegnatario il quale non potrà in nessun modo commerciare, pena la revoca dell'assegnazione delle aree.

– **ARTICOLO 11** –

Gli assegnatari si impegnano ad accudire l'intera area ortiva compreso eventuali porzioni **non assegnate**

ARTICOLO 13 –

L'Amministrazione Comunale declina qualsiasi responsabilità civile e penale su eventuali danni o incidenti a persone e cose.

– **ARTICOLO 14** –

A far data dalla entrata in vigore del presente regolamento l'assegnatario si impegna a segnalare al Comitato di gestione quelle situazioni che non dovessero essere conformi al presente regolamento.

L'Amministrazione comunale, in accordo con il Comitato di Gestione, valuterà le modalità e le tempistiche di intervento per la rimozione di queste non conformità.

All'entrata in vigore del presente regolamento l'Amministrazione Comunale potrà sostenere le spese di attivazione del Comitato di gestione attraverso la concessione di un contributo straordinario.

REGOLAMENTO AD USO INTERNO PER LA GESTIONE CORRENTE DEGLI ORTI E/O GIARDINI PER ANZIANI

1. Assemblea degli assegnatari

E' l'organo che riunisce tutti gli assegnatari.

L'assemblea si riunisce di norma una volta all'anno, in sessione ordinaria. Le sedute straordinarie si tengono ogni volta che ve ne sia necessità, su richiesta di un quarto degli assegnatari o dei rappresentanti dell'Amministrazione Comunale.

L'assemblea ha le seguenti funzioni:

- a) elegge il Comitato di gestione;
- b) stabilisce la quota che gli assegnatari debbono versare al Comitato;
- c) propone eventuali modifiche al presente Regolamento.

2. Comitato di gestione

Viene eletto dall'assemblea degli assegnatari e resta in carica tre anni.

Collabora nella gestione della zona ortiva ed **è composto da 4 assegnatari; ogni area ortiva deve essere rappresentata da 2 assegnatari.**

Il Comitato di Gestione svolge le seguenti funzioni:

- a) elegge, al suo interno, il Presidente del Comitato di gestione;
- b) vigila sul rispetto del Regolamento e ne propone eventuali modifiche alle Istituzioni competenti;
- c) mantiene i rapporti con l'Amministrazione;
- d) collabora per l'esecuzione dei lavori e delle spese di gestione della zona ortiva;
- e) si impegna a favorire la socializzazione fra gli assegnatari e a convocare, periodicamente, una riunione generale fra gli stessi.

Alle riunioni del comitato di gestione può partecipare anche l'Assessore ai Servizi Sociali.

3. Gestione economica degli orti

La gestione economica delle attività della zona ortiva è a carico degli assegnatari.

Le entrate sono così costituite:

- a) quota iniziale di assegnazione;
- b) eventuale quota annuale di gestione, deliberata dall'assemblea degli assegnatari, per coprire le spese inerenti la gestione della zona ortiva;

Per particolari iniziative , potranno essere concessi contributi dalla Amministrazione Comunale o da altri Enti.

L'Amministrazione di tale fondo è di competenza del Comitato di Gestione che sarà tenuto a presentare un rendiconto durante l'assemblea degli assegnatari.

Tale rendiconto dovrà essere consegnato alla Amministrazione Comunale.

4. Doveri dell'Assegnatario.

Oltre a tutti i doveri specificatamente posti dall'art. 1803 e seguenti del Codice Civile, agli assegnatari è fatto divieto:

- a) di erigere baracche o altre strutture che possano danneggiare le colture limitrofe o deturpare l'ambiente;
- b) di usare sostanze tossiche vietate dalle normative sanitarie e a tutela dell'ambiente; di usare diserbante e pesticidi;

- c) di realizzare qualsiasi tipo di struttura fissa ed utilizzare canne o paletti di sostegno per le colture, di altezza superiore a **mt. 2,50**
- d) di allevare o portare negli orti animali di qualsiasi genere.
- e) di piantare e coltivare piante ad alto fusto;
- f) di scavare pozzi per emungimento di acqua o interrare vasche per raccolta di acqua.

Gli assegnatari devono tenere l'orto e le zone limitrofe ben pulite da erbacce e da quant'altro deturpi o degni l'ambiente.

L'assegnatario che abbia lasciato l'orto in stato di abbandono o mal coltivato, senza giustificazione, perde il diritto all'assegnazione come descritto all'art. 6

E' consentito ad ogni assegnatario di tenere, a scopo irriguo, un bidone da Lit. 150.

Tale bidone dovrà essere munito di coperchio e di telo in plastica, a chiusura ermetica, pulito frequentemente per evitare la formazione di larve e di processi di putrefazione.

- 5. Per garantire il corretto svolgimento delle attività gestionali nella zona ortiva, l'Amministrazione Comunale si avvarrà del Comitato di gestione eletto dall'assemblea degli assegnatari.
- 6. Il Comitato di Gestione sarà tenuto a segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di orti e/o giardini regolarmente assegnati e che, nell'arco di 6 mesi, non abbiano ottenuto nessuna forma di coltivazione.
- 7. Chiunque, per qualsiasi motivo, non potesse, temporaneamente, provvedere alla coltivazione dell'orto assegnatogli, può incaricare una terza persona a lavorare nel proprio appezzamento, fermo restando che dovrà comunicare il nominativo al "Comitato di Gestione".
- 8. L'assegnatario è tenuto a mantenere il terreno in buono stato di estetica e di coltivazione, senza arrecare danni ai confinanti.
- 9. Chiunque, per qualsiasi motivo, non si atterrà al regolamento potrà essere chiamato dalla Amministrazione Comunale alla immediata restituzione del terreno oltre al risarcimento dei danni eventualmente arrecati.
